



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BAIO, BIANCHI, GUSTAVINO, VITA,
ADAMO, ANTEZZA, ARMATO, BARBOLINI, BASTICO, BIONDELLI,
BOSONE, CECCANTI, CHITI, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO,
D’UBALDO, FERRANTE, Mariapia GARAVAGLIA, GIARETTA, PAPANIA,
PERTOLDI, PETERLINI, RANDAZZO, Paolo ROSSI, SBARBATI, SOLIANI,
ADRAGNA, DE SENA, MAZZUCONI, STRADIOTTO, TREU, LUSI,
FIORONI e MONGIELLO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 OTTOBRE 2010

Modifiche in materia di tariffe postali agevolate

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge, ispirato ai principi costituzionali di libertà e pluralità dell'informazione di cui all'articolo 21 della Costituzione, si prefigge di ripristinare le agevolazioni tariffarie postali di cui le imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC), le imprese editrici di libri, le associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro e le associazioni le cui pubblicazioni periodiche siano state riconosciute di carattere politico dai gruppi parlamentari di riferimento per le spedizioni di prodotti editoriali, nonché da parte di sindacati, di associazioni professionali di categoria e di associazioni d'arma e combattentistiche, hanno goduto sino all'emanazione del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 30 marzo 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 31 marzo 2010, per effetto del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46.

Come è noto il citato decreto ha disposto la sospensione, a decorrere dal 1° aprile 2010, delle tariffe agevolate per le spedizioni di prodotti editoriali di cui ai decreti del Ministro delle comunicazioni del 13 novembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 dell'11 dicembre 2002, e del 1° febbraio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 30 marzo 2005, in ragione del venire meno delle risorse disponibili sugli appositi capitoli di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Sulla base di tale decreto e in attuazione dello stesso, Poste italiane spa, ha immediatamente applicato agli editori le nuove tariffe per la spedizione di quotidiani, periodici, pubblicazioni informative *non profit*, promozioni *non profit*, equiparando tutte le sud-

dette tariffe alla tariffa-base (euro 0,2830 fino a 200 grammi di peso ed oltre per pesi ulteriori), con disastrose conseguenze e aggravii economici per oltre 8000 testate giornalistiche e soprattutto per le piccole associazioni, Onlus e stampa locale, eliminando una fondamentale forma di sostegno pubblico all'editoria, tali da comportare la chiusura di numerose testate editoriali.

Inoltre, non si può sottovalutare il non irrilevante particolare che il Governo, disponendo la sospensione delle agevolazioni con decreto ministeriale ha, di fatto, annesso alla sfera ministeriale una materia che ricade sotto la competenza del Parlamento, in quanto, il decreto legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, stabiliva che l'ammontare delle tariffe agevolate viene determinato periodicamente con apposito decreto ministeriale.

Quindi, un intervento ministeriale, secondo la volontà del legislatore, avrebbe dovuto avere una funzione meramente esecutiva e non dispositiva.

A seguito delle voci di dissenso levatesi con l'emanazione del decreto 30 marzo 2010 di cui sopra, il Governo ha stanziato 30 milioni di euro nel decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con legge 22 maggio 2010, n. 73, limitatamente alle sole Onlus e solo fino al 31 dicembre 2010.

Tale stanziamento, peraltro non ancora erogato, esclude la stampa periodica, come le riviste diocesane, missionarie, delle associazioni locali ed ecclesiali e di tutte le realtà culturali, ambientali e sportive. Realtà che svolgono un ruolo di informazione, patrimonio culturale e sociale per tutta la comunità.

Gli editori della stampa locale e del *non profit* avendo già venduto gli abbonamenti

annuali e avendo già redatto il bilancio di previsione, senza preavviso, si sono trovati nella condizione di dover fronteggiare aumenti non previsti e soprattutto i secondi, si sono visti aumentare le tariffe del 500 per cento, con la inevitabile conseguenza di dover interrompere le pubblicazioni, strumenti indispensabili per campagne promozionali e per sensibilizzare l'opinione pubblica sui fondamentali valori di coesione sociale, solidarietà e gratuità.

Il Governo ha senza dubbio inferto un duro colpo al mondo dell'editoria e del *non profit*. Da una parte, le agevolazioni mantenute per quest'ultimo hanno un termine ormai prossimo, ma soprattutto non sono mai state erogate realmente.

Inoltre per quanto riguarda l'editoria, in particolare le imprese editrici di quotidiani e periodici, iscritte al Roc e le imprese editrici di libri, non può sfuggire l'ulteriore duro colpo sferzato da questo Governo con il decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2010, n. 163, che conferma all'articolo 2, comma 1-*bis*, la sospensione delle agevolazioni postali, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 353 del 2003 dal 1° settembre 2010 al 31 dicembre 2012, rinviando ad un apposito decreto ministeriale, da emanare entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge del 1° ottobre 2010 n. 163, di conversione del citato decreto-legge n. 353 del 2003, la determinazione delle tariffe massime applicabili.

La grave lesione di principi costituzionalmente garantiti e la preoccupante situazione che attanaglia tante testate giornalistiche, prossime alla chiusura, impone un serio e mirato intervento volto a ripristinare le tariffe preesistenti al 1° aprile 2010, tanto per gli enti *non profit* che per la stampa periodica e per tutta l'editoria in generale.

L'articolo 1, individua le finalità della presente legge, nella piena attuazione dei principi di pluralismo e libertà dell'informazione.

L'articolo 2, detta disposizioni in tema di agevolazioni postali per la spedizione dei prodotti editoriali, ripristinando le disposizioni di cui al decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46.

L'articolo 3, prevede disposizioni in favore di enti ed associazioni non commerciali, senza fine di lucro, di ambito religioso, diocesano e missionario, per la spedizione di loro riviste, istituendo, a tal fine, un fondo destinato alla concessione di tariffe postali agevolate in favore del mondo dell'editoria *non profit*.

L'articolo 4, detta disposizioni in materia di copertura finanziaria, stabilendo che, per far fronte ai maggiori oneri derivanti dal ripristino delle agevolazioni postali, le necessarie risorse vengono reperite nelle maggiori disponibilità conseguenti all'aumento del canone di concessione pagato dalle emittenti radiotelevisive.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge intende dare piena attuazione ai principi di libera informazione e pluralismo.

Art. 2.

(Agevolazioni tariffarie postali per la spedizione di prodotti editoriali)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, riacquistano efficacia le agevolazioni tariffarie postali previste dal decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, e dai decreti del Ministro delle comunicazioni 13 novembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 dell'11 dicembre 2002, e 1° febbraio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 31 marzo 2010.

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai quotidiani e ai periodici di società quotate in borsa.

3. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, sono abrogati:

a) l'articolo 1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 30 marzo 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 31 marzo 2010, n. 75;

b) il comma 1-*bis* dell'articolo 2 del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, convertito, con modificazioni dalla legge 1° ottobre 2010, n. 163.

Art. 3.

*(Agevolazioni tariffarie postali
per l'editoria non profit)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, un apposito fondo, con dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, destinato alla concessione di tariffe postali agevolate in favore di enti ed associazioni non commerciali, senza fine di lucro, di ambito religioso, diocesano e missionario per la spedizione di loro riviste.

Art. 4.

(Copertura)

1. Ai maggiori oneri di cui alla presente legge, pari a 160 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2011, si provvede, fino a concorrenza dei relativi oneri, mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2.

2. All'articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private, e i soggetti che esercitano legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale, sono tenuti, per il triennio 2011-2013, al pagamento:

a) di un canone annuo pari al 4 per cento del fatturato, se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;

b) di un canone annuo pari al 4 per cento del fatturato, fino ad un massimo di euro 331.808 se emittente radiofonica nazionale; euro 71.104 se emittente televisiva locale; ed euro 47.400 se emittente radiofonica locale».

